

MISURA 16 - COOPERAZIONE

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

Aggiornamento al 10.07.2017

F.A.Q.

D: Nel caso di economie derivanti da ribassi risultanti dalle procedure espletate dai soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della strategia, è possibile reimpiegare tali somme a favore del progetto stesso? E nel caso di economie ottenute dai partner privati?

R: Come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale 174 luglio 2015, n. 9, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere. Nel caso di eventuali economie derivanti da procedure per la fornitura di beni e servizi, invece, sarà possibile utilizzarle esclusivamente per attività già previste nel progetto di cooperazione.

D: Per poter realizzare degli interventi su immobili è sufficiente avere la disponibilità del bene oppure è necessario che uno dei partner abbia la proprietà del bene stesso?

R: Le condizioni riguardanti la disponibilità giuridica degli immobili sono quelle previste nelle specifiche tipologie di intervento. In generale è prevista la disponibilità giuridica, mentre per la tipologia di intervento 7.6 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale è necessario dimostrare la proprietà degli immobili oggetto di intervento.

In ogni caso, la disponibilità giuridica dell'immobile dovrà essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione (art. 71 del reg. (UE) n. 1303).

D: Si vuole realizzare un percorso intercomunale il cui tracciato è sull'argine di un fiume, che è un'area demaniale. Si chiede se sia necessario avere già stipulato una concessione con la RAFVG all'atto della manifestazione di interesse ed eventualmente quale debba essere la sua durata.

R: All'atto della manifestazione di interesse non è necessario dimostrare la disponibilità dei beni, in ogni caso, la disponibilità giuridica dell'immobile dovrà essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione (art. 71 del reg. (UE) n. 1303).

D: Il Comune Y aveva in concessione una zona umida/laghetto in zona alveo del fiume X, di proprietà della RAFVG. L'intenzione è quella di riprendere in concessione dalla Regione il bene e costruire la strategia di sviluppo attivando la misura 4.4.1, in qualità di concessionario. Si chiede se la misura 4.4.1 che si intende attivare all'interno della strategia, finanzia solo i proprietari oppure anche i concessionari.

R: Per poter ottenere il finanziamento non è necessario essere proprietari, ma è indispensabile avere la disponibilità del bene. La disponibilità giuridica dell'immobile dovrà essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione (art. 71 del reg. (UE) n. 1303).

D: Un'azienda agricola che volesse diversificare la propria attività ed offrire un servizio di noleggio bici, potrebbe acquistare le biciclette con la misura 6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali?

R: Sì, l'azienda agricola che offre ospitalità può acquistare le biciclette in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, lettera c), comma 2 ("acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità...") del bando di misura 6.4.2 già pubblicato sul BUR n. 45 del 9 novembre 2016.

D: Un istituto d'istruzione superiore è anche azienda agraria. L'azienda agraria è inoltre fattoria sociale e didattica e azienda biologica. In quanto fattoria sociale e didattica (riconosciuta dall'ERSA) può accedere al finanziamento delle operazioni previste in una strategia di cooperazione assimilabili a quelle delle misure 4.1.1, 6.4.2, 7.4?

R: Si fa presente che i bandi relativi alle misure 4.1.1 e 6.4.2 prevedono espressamente come beneficiari le imprese agricole, individuali o societarie. Il codice ATECO dell'Istituto, relativo all'attività agricola (coltivazione di ortaggi), non sarebbe sufficiente per poter qualificare lo stesso come impresa agricola; a conferma di ciò vi è la mancata iscrizione dell'Istituto nel registro delle imprese nella specifica sezione imprese agricole. Di conseguenza l'Istituto non è un beneficiario ammissibile per le sopra indicate misure nell'ambito della strategia di cooperazione.

Sarebbe, invece, ammissibile come beneficiario per la misura 7.4 (e, di conseguenza, nelle strategie), in quanto essa prevede, tra gli altri, come beneficiari anche gli enti pubblici.

D: Sarebbero di utilità dei corsi di formazione per gli operatori agricoli. Nella misura 16.7 non è prevista la misura che possa finanziarli. Si può comunque indicare nella strategia che, ad integrazione e per completezza della strategia, verrà presentata una domanda per l'avvio di corsi di formazione?

R: Per beneficiare di attività formative, gli agricoltori possono partecipare ai corsi attivati sulla misura 1.1 del PSR, quindi finanziati al di fuori della strategia. Nell'ambito della strategia è comunque possibile prevedere attività di animazione, che può comprendere anche iniziative di «informazione» per operatori agricoli e altri soggetti.

D: Un soggetto può essere partner in più di una strategia?

R: I beneficiari di cui all'art. 6, comma 4, e comma 4 lettera a), avendo una precisa connotazione territoriale, non possono essere partner di più di una strategia di cooperazione. Per i soggetti ricompresi tra le lettere b) e g) del suddetto comma, al contrario, non vi sono limitazioni alla partecipazione in più proposte, sempre che la loro presenza sia coerente con le finalità della strategia.

D: La medesima azienda sanitaria può essere partner di due strategie diverse? L'azienda sanitaria può ricevere un finanziamento oppure è considerata alla stregua di un'agenzia regionale e quindi "partner senza budget"?

R: Uno stesso soggetto, quale l'azienda sanitaria, può essere partner in strategie diverse. Ai fini del presente bando un'azienda sanitaria è da considerarsi equiparata ad un'agenzia regionale e dunque è ammessa alla partecipazione al partenariato e alla costruzione e attuazione della strategia senza costi a carico della strategia medesima.

D: Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nel criterio "Articolazione delle forme di aggregazione territoriale" devono essere allegate alla manifestazione di interesse le copie dei documenti attestanti tali forme di collaborazione?

R: non è necessario allegare alla proposta di strategia la documentazione riguardante le forme di aggregazione esistenti, bensì queste vanno esplicitate e descritte nella sezione 3 dell'Allegato B, all'interno del paragrafo pertinente. Eventuali documenti attestanti potranno essere successivamente richiesti in fase istruttoria.

Si fa presente, altresì, che ai fini dell'attribuzione dei punteggi saranno presi in considerazione soltanto atti concernenti collaborazioni già in essere in precedenza e non quelle formalizzate ai fini della partecipazione all'avviso.